

Civile Ord. Sez. 3 Num. 10016 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI CHIARA
Relatore: CRICENTI GIUSEPPE
Data pubblicazione: 17/04/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14364/2024 R.G. proposto da:

Enrico Tedesco, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo De Caridi

-ricorrente-

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Donvito

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 250/2024 depositata il 16/4/2024;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/2/2026 dal Consigliere Giuseppe Cricenti:

FATTI DI CAUSA

1.- Enrico Tedesco, quale imprenditore edile, ha chiesto inizialmente a Banca Monte dei Paschi di Siena un finanziamento di circa € 220.000 per costruire una caserma dei carabinieri in Calabria. Poiché la banca non ha dato riscontro tempestivamente, egli si è rivolto ad un altro istituto di credito locale che, nel giro di 40 giorni, ha erogato il mutuo.

Tuttavia, il ritardo provocato dalla mancata risposta del Monte dei Paschi di Siena, secondo il Tedesco, ha causato una lievitazione dei prezzi rendendo necessaria una successiva richiesta di mutuo di altri € 200.000, che questa volta il Monte dei Paschi di Siena ha accolto, sia pure nella misura minore di € 130.000.

Questa ulteriore insufficienza avrebbe però costretto il Tedesco ad ottenere, per la parte rimanente, un ulteriore finanziamento presso la società Consumit, dello stesso gruppo del Monte dei Paschi di Siena, a condizioni da lui ritenute pesanti, onde poter far fronte ai pagamenti scaduti e portati dalle cambiali ha chiesto alla banca una sospensione del mutuo ed una rimodulazione dei pagamenti. L'istituto, pur avendo accettato l'accordo, non ha sospeso il mutuo ed ha continuato nella erogazione delle somme, diffidando il ricorrente della necessità di estinguere i pagamenti scaduti pena la segnalazione del suo nominativo alla centrale dei rischi.

2.- Il Tedesco ha dunque proposto un ricorso per provvedimento d'urgenza per la cancellazione di tale segnalazione, ottenendo il relativo provvedimento.

Ha poi avviato la causa a cognizione piena, chiedendo altresì il risarcimento dei danni subiti dal comportamento ritenuto scorretto da parte dell'istituto bancario.

Il Tribunale di Locri ha accolto la domanda ed ha condannato Banca Monte dei Paschi di Siena al risarcimento dei danni al Tedesco per la illegittima segnalazione alla centrale dei rischi.

3.- Questa sentenza è stata impugnata dalla banca e la Corte di appello di Reggio Calabria ha l'ha riformata, rigettando pure l'appello incidentale del Tedesco, volto al riconoscimento di un maggiore risarcimento.

Propone ricorso il Tedesco con sei motivi di censura illustrati da memoria, di cui chiede il rigetto Monte dei Paschi di Siena, che si difende con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La *ratio* della decisione impugnata.

Il giudice di appello ha compiuto un accertamento sulla base dei documenti agli atti dello stato di inadempienza del ricorrente, ed ha ritenuto, contrariamente a quanto assunto dal giudice di prima istanza, che era emerso come il Tedesco si fosse reso ripetutamente inadempiente, pur a fronte, una prima volta, della sospensione del mutuo; di come in realtà le sue accuse mosse all'istituto di credito non trovavano fondamento; di come infine non potesse valorizzarsi ai fini della valutazione della permanente insolvenza l'esistenza di un patrimonio immobiliare utile a fornire garanzie proprio per la ripetuta inadempienza del ricorrente.

2.- Questa *ratio* è censurata con i motivi di ricorso.

2.1.- Il primo motivo prospetta violazione dell'articolo 132 c.p.c. nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c.

Il giudice d'appello avrebbe chiaramente travisato il contenuto di un documento, o meglio, avrebbe deciso assumendo come esistente un documento che invece non era affatto prodotto in atti. Il riferimento è ad una circolare della Banca d'Italia sulla rilevanza dei ritardi dei pagamenti superiori a 180 giorni.

Sostiene il ricorrente che, in realtà, un tale documento non era affatto presente in atti e che non si capisce da dove la Corte di appello abbia potuto trovarlo, con la conseguenza che quest'ultima avrebbe basato la sua decisione su un documento inesistente.

2.2.- Il motivo è inammissibile.

Lo è per due ragioni: la prima è che il riferimento a quel documento non è affatto decisivo nella *ratio decidendi*, in quanto la banca si limita a fare menzione di tale documento solo per dire che esso viene citato dal Monte dei Paschi a riprova della rilevanza dell'inadempimento: << sostiene la banca appellante la legittimità della iscrizione "a sofferenza", a causa delle inadempienze del debitore, soprattutto per il mancato rimborso delle rate del mutuo n. 741567051/14 già a far data dal 31/10/2015 , per un periodo superiore ai 180 giorni (così come si legge nelle comunicazioni della Banca d'Italia prodotte nella fase cautelare) >> (p.6 della sentenza).

La seconda ragione di inammissibilità sta nel fatto che la decisione impugnata non fa affatto leva su quel documento per accogliere l'appello, ma su una serie di altre prove che sono analiticamente elencate da pagina sei a pagina 12 della sentenza.

3.- Il secondo motivo denuncia violazione dell'art.51 D.Lgs. n.385/1993, del D.Lgs. n.150/2011, della legge n. 3/2012 e successive modifiche, del capitolo 2, sez. II, paragrafo 1.5 della circolare 139/1991 della Banca d'Italia, dell'art. 1176 II comma c.c. e dell'art. 2697 c.c., oltre che dell'art. 132 c.p.c.

3.1.- La corte territoriale sarebbe incorsa in una serie di errori.

Il primo sarebbe l'avere scambiato la segnalazione di <<rischi a sofferenza>> con la segnalazione di <<rischi a scadenza>>. Solo la seconda, non ricorrente in questo caso, è vincolata; nella prima invece occorre che la banca svolga una istruttoria e valuti in modo ponderato se l'eventuale inadempimento sia tale da giustificare la segnalazione: <<nell'iscrizione per i "rischi a revoca", che riguarda le operazioni di finanziamento che hanno una scadenza già fissata contrattualmente, invece l'intermediario iscrive automaticamente una volta accertato il mancato pagamento superiore ai 180 giorni. La sentenza ha trattato la questione, come se si fosse in presenza di questa seconda ipotesi e cioè come "rischi a revoca" e non come "rischi a sofferenza">> (p. 9 del ricorso).

Inoltre, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto che la segnalazione presuppone una istruttoria e dunque un contraddittorio, violato dall'istituto di credito (p. 10 del ricorso).

Infine, la decisione non ha tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva fornito prova, non soltanto delle sue garanzie patrimoniali, ma anche dell'attivo di cui disponeva, ossia della capacità di far fronte al debito, che era dovuta ad una serie di lavori in corso, da cui ricavare guadagni.

3.2.- Il motivo è inammissibile.

Innanzitutto, non coglie la *ratio* della decisione impugnata, che non è nel senso di riferire alla fattispecie la segnalazione dei rischi a revoca, in quanto chiaramente si deduce dalla motivazione della sentenza impugnata che la segnalazione è stata fatta per i rischi a sofferenza e quindi per la complessiva situazione di inadempienza non temporanea da parte del ricorrente.

In secondo luogo, risulta evidente che, sotto l'apparenza della censura di violazione di legge, il ricorrente in realtà censura un apprezzamento di fatto, o meglio un accertamento in fatto, relativo per l'appunto alla capacità di adempiere del ricorrente: se fosse meramente transeunte o meno era questione di valutazione delle prove, che la decisione impugnata ha condotto in modo ampio ed esaustivo (da pagina 6 a pagina 14) riportando altresì la tabella degli insoluti.

Né può dirsi che la sentenza impugnata abbia violato la regola per cui occorre valutare l'eccedenza del passivo sull'attivo, prima di dichiarare l'insolvenza del debitore (Cass. 28635/2020), in quanto un tale accertamento è stato invece compiuto, come risulta dalle pagine 9 e 10 della sentenza.

4.- Il terzo motivo prospetta violazione dell'art. 1175 e 1375 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nonché violazione dell'art. 132 n.4 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

4.1.- Nel rifiutare prima la sospensione del mutuo, e nel segnalare, poi, il nominativo alla centrale rischi, la banca avrebbe agito in violazione dei doveri di correttezza, in quanto il ricorrente aveva dimostrato la sua temporanea difficoltà e comunque la buona prospettiva di ripresa. E la legittimità di quella iscrizione avrebbe dovuto valutarsi *ex ante*, ossia verificando se, nel momento in cui la segnalazione è stata effettuata, il rifiuto del cliente era o meno giustificato.

Invero, <<*tale argomentazione era stata fatta valere nel corso giudizio ed in particolare con la memoria di replica in appello, ma la Corte ha omesso di pronunciarsi sull'argomento trattato ed oggetto di discussione tra le parti*>> (p. 16).

4.2.- Il motivo è inammissibile.

Anch'esso, sotto l'apparenza della violazione di legge, mira ad una diversa valutazione dei fatti, ed in particolare del comportamento secondo buona fede della banca, o di quello in buona fede del ricorrente: che sono, per l'appunto, situazioni di fatto rimesse all'accertamento del giudice di merito e censurabili solo per difetto assoluto di motivazione.

Va osservato comunque che la sentenza impugnata ha valutato la questione della eventuale violazione dei doveri di correttezza escludendola, e lo ha fatto sulla base delle risultanze processuali (pp. 9-10 della sentenza): <<*Le condotte della banca che - a dire del cliente - avrebbero creato difficoltà per ritardi nella erogazione, per ritardi nella sospensione, poi peraltro non accordata, si innestano in una condizione manifestamente critica dall'origine, da quando per ripianare il dovuto per precedenti finanziamenti, è stato necessario ricorre al mutuo ipotecario, impegnando immobili per ottenere credito, e trovandosi in gravi difficoltà per onorare le scadenze, tanto da non riuscirvi nonostante le intimazioni di iscrizione nella centrale rischi*>> (p. 9 della sentenza).

5.- Il quarto motivo prospetta violazione dell'art. 1, comma 246, l.190/2014 - c.d. legge di stabilità 2015 - in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3

c.p.c., nonché violazione del capitolo 2, sez. II, paragrafo 1.5 della circolare 139/1991 della Banca d'Italia, violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per motivazione inesistente in relazione all'art. 360 primo comma, n. 4 c.p.c. e violazione della direttiva europea 2006/48/Ce (Basilea 2), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

5.1.- *In primis*, il ricorrente sostiene di avere chiesto la sospensione del mutuo, che non è stata concessa o è stata concessa con ritardo, con la conseguenza che le rate successive non sarebbero rimaste insolute se la sospensione fosse stata tempestiva, ed avrebbe dovuto esserlo in quanto il diritto relativo è un diritto potestativo del cliente: << *la banca aveva il dovere di procedere alla sospensione dello stesso in quanto il diritto potestativo in capo al cliente deriva espressamente dall'art. 246 della legge di stabilità del 2015*>> (p. 17 del ricorso). Con la conseguenza che, << *pertanto, il mancato pagamento delle rate di mutuo non è addebitabile all'inadempimento del dott. Tedesco ma, invece, al comportamento della banca che non ha riconosciuto (ledendolo) il diritto potestativo del cliente di ottenere la sospensione del mutuo*>> (p. 18 del ricorso).

Inoltre, avendo la banca svolto una istruttoria per concedere il mutuo, istruttoria che naturalmente si è conclusa positivamente, vi era segno che il ricorrente era solvibile.

5.2.- Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.

È infondato nella misura in cui postula un diritto potestativo del cliente ad ottenere la sospensione del mutuo, che si evincerebbe dalla legge di stabilità del 2015 e dagli accordi esecutivi, dai quali risulta, per stessa ammissione del ricorrente, che << *l'Associazione bancaria italiana e le associazioni d'impresa hanno stabilito la facoltà per le imprese di sospendere i finanziamenti dal 2015 al 2017*>>. Dunque, la facoltà di una parte, che è incompatibile con il diritto potestativo dell'altra.

È inammissibile nella parte in cui mira a mettere in discussione un accertamento in fatto: che cioè egli sia stato insolvente, accertamento

svolto dalla decisione impugnata e motivato adeguatamente come più volte si è detto.

Senza tacere del fatto che altra è la situazione al momento della concessione del mutuo (quando il beneficiario può apparire solvibile), altra quella successiva, quando il beneficiario può aver perso quella capacità.

E comunque non può dirsi che un inadempimento deriva dalla concessione del mutuo (*rectius*, mancata sospensione) anziché dall'omesso pagamento delle sue rate.

6.- Il quinto motivo prospetta violazione dell'art. 132 n.4 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sotto il profilo della motivazione che sarebbe in alcune parti apparente, in altre illogica e contraddittoria, in relazione all'art. 360 primo comma, n. 4 c.p.c. con conseguente nullità della sentenza, nonché violazione dell'art. 360 primo comma, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

6.1.- La sentenza di primo grado, sulla scorta altresì della prima ordinanza cautelare, aveva accertato che il ricorrente non era insolvente, ed affermato: *<< A fronte di questa dettagliata e puntuale motivazione che si fonda anche sulle argomentazioni delle note conclusive nonché sulla documentazione a sostegno – il tutto a confronto con quelle inidonee della difesa della banca - la sentenza della Corte d'Appello nulla dice glissando sui vari punti trattati dall'ordinanza ed esprime una motivazione del tutto apparente, illogica ed inesistente>>.* (p. 21)

Inoltre, la decisione di primo grado si era fatta carico della situazione patrimoniale del debitore ritenendola sufficiente, accertamento che invece immotivatamente la sentenza impugnata avrebbe disatteso, deducendone altresì l'insolvenza o l'incapacità patrimoniale del ricorrente dalla perdita dei lavori in corso di appalto (p. 21-22 del ricorso). Perdita, tuttavia, del tutto indimostrata, e anzi, dalla istruttoria sarebbe emerso il contrario. Dunque, la decisione impugnata avrebbe travisato i fatti: *<< La sentenza sul punto fa una valutazione propria - sostituendosi ad un obbligo della banca stessa*

- sulla base di prove travisate e perciò non veritiere ed attendibili>> (p. 23 del ricorso).

6.2.- Il motivo è inammissibile, per diverse ragioni.

Intanto, ancora una volta, propone un accertamento dei fatti ed una valutazione delle prove diversa da quella della decisione impugnata, che, per contro, ha ritenuto lo stato di insolvenza per via delle prove emerse in giudizio; ed in particolare ha accertato la perdita delle occasioni di lavoro in corso già prima della segnalazione e, da tali perdite, ha tratto rilievo che il ricorrente fosse insolvente. Per contro, la smentita di quest'ultimo non attiene alla rilevanza giuridica di quei fatti, ma alla loro materiale esistenza. È altresì inammissibile in quanto la *ratio* della decisione impugnata è ben altra: non sta nella svalutazione del compendio immobiliare, ma nel fatto che, quale che ne sia la consistenza, non rileva ai fini dell'accertamento della insolvenza; *ratio* questa, qui non contestata.

7.- Il sesto motivo prospetta violazione dell'art. 132 n.4 c.p.c. e degli art.1175, 1176, 1375, 2043 e 2050 c.c.

7.1. - Il ricorrente aveva proposto appello incidentale avverso la parte della sentenza di primo grado, che, pur avendo riconosciuto dei danni, ne aveva escluso altri.

Sostiene il ricorrente che la decisione di appello ha omesso di tenere in conto una serie di argomenti addotti nell'appello incidentale e rivolti a contestare il rigetto del risarcimento. Ne fa elenco e li riporta da pagina 24 a pagina 26 del ricorso.

7.2.- Il motivo è inammissibile.

Innanzitutto, postula una omessa pronuncia su argomenti, e non su una domanda. E l'omessa considerazione di argomenti non è rilevante ove il rigetto della domanda sia motivato.

In realtà, da pagina 12 e ss. la sentenza impugnata esamina l'appello incidentale nel merito, per cui non può dirsi che ne abbia omesso pronuncia; e comunque tiene conto degli argomenti a fondamento del gravame.

Sussiste una ulteriore ragione di inammissibilità: che il rigetto dell'appello incidentale è l'effetto in gran parte dell'accoglimento di quello principale. Una volta riconosciute le ragioni della banca, di legittimità della segnalazione, è evidente che il danno subito dal ricorrente diventa assorbito; non v'è ragione di analizzarne le singole poste, o le singole specificazioni, se la domanda è rigettata nell'*an debeatur*.

8.- Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese di lite, nella misura di 1300 euro, oltre 200 euro per esborsi ed oltre spese generali.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 26 febbraio 2026

Il Presidente
Chiara Graziosi